



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER LE RISORSE UMANE

Ai Direttori Centrali

Ai Direttori Regionali ed Interregionali VV.F.

Ai Comandanti VV.F.

e, p.c.

Ai Dirigenti degli Uffici
di diretta collaborazione del Capo Dipartimento

Ai Dirigenti degli Uffici di diretta
collaborazione del Capo del Corpo Nazionale VV.F.

OGGETTO: Congedo parentale - Disposizioni applicative a seguito delle modifiche introdotte dall'art. 1, comma 179, della L. 30 dicembre 2023, n. 213 "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026".

Come noto, il congedo parentale consiste in un periodo di astensione facoltativa dal lavoro concesso ai genitori lavoratori per prendersi cura del bambino nei suoi primi anni di vita.

Tale diritto è riconosciuto, **entro i primi 12 anni di vita del bambino** (o dall'ingresso in famiglia in caso di adozione/affidamento nazionale o internazionale), per un **periodo complessivo, per entrambi i genitori, non superiore a dieci mesi, elevabili a undici se il padre lavoratore si astiene dal lavoro per un periodo, continuativo o frazionato, non inferiore ai tre mesi**.

La disciplina normativa dell'istituto è contenuta, per il personale del CNVVF, oltre che negli artt. 32 e 34 del D.Lgs. 151/2001 (come recentemente modificato dalla L. 213/2023), applicabili a tutti i dipendenti pubblici, anche negli artt. 25 e 11 dei DD.P.R. 7 maggio 2008 (come modificati dai DD.P.R. nn. 120 e 121 del 17 giugno 2022) riferiti, rispettivamente, al personale operativo ed al personale direttivo e dirigente del Corpo.

Si evidenzia, in particolare, che in base all'art. 32 c. 1 del citato D.lgs. 151/2001, nell'ambito del predetto limite complessivo, il diritto di astenersi dal lavoro compete:

- alla **madre** lavoratrice, trascorso il periodo di congedo obbligatorio, per un periodo - continuativo o frazionato - non superiore a **sei mesi**;
- al **padre** lavoratore, dalla nascita del figlio, per un periodo - continuativo o frazionato - non superiore a **sei mesi, elevabile a sette**, in caso di astensione dal lavoro per un periodo, continuativo o frazionato, non inferiore a tre mesi (in tal caso il limite complessivo dei congedi parentali è elevato a undici mesi).

Per quanto attiene al trattamento economico, ai genitori appartenenti al CNVVF spetta, in alternativa tra loro:

- per **i primi trenta giorni** di congedo, continuativi o frazionati, **l'intera retribuzione** fissa mensile, compresi gli istituti di retribuzione avente carattere fisso e ricorrente, senza riduzione delle ferie e con valutazione ai fini dell'anzianità di servizio (artt. 25 e 11 dei DD.P.R. 7 maggio 2008 come modificati dai DD.P.R. nn. 120 e 121 del 17 giugno 2022);



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER LE RISORSE UMANE

- per il **secondo mese di fruizione**, continuativa o frazionata, ai genitori, in alternativa tra loro, spetta l'indennità nella seguente misura, ai sensi dell'art. 34 D.lgs. n. 151/2001, così come modificato dalla L. 213/2023:

Per il solo anno 2024	A decorrere dall'anno 2025
Se la/il lavoratrice/lavoratore ha terminato il periodo di congedo obbligatorio di maternità o di paternità, successivamente al 31 dicembre 2023 e il congedo è fruito <u>fino al sesto anno di vita del bambino</u> , l'indennità è pari all' 80 per cento della retribuzione . Oltre il sesto anno di vita del bambino, detta indennità è riconosciuta nella misura del 30% della retribuzione .	Se il congedo è fruito fino al sesto anno di vita del bambino , l'indennità è pari al 60 per cento della retribuzione . Oltre il sesto anno di vita del bambino, detta indennità è riconosciuta nella misura del 30% della retribuzione .


- per il **terzo mese di congedo**, a ciascun genitore lavoratore, spetta una indennità pari al **30 per cento della retribuzione**.

Il citato art. 34 c. 1 stabilisce, inoltre, che “*i genitori hanno altresì diritto, in alternativa tra loro, ad un ulteriore periodo di congedo della durata complessiva di tre mesi, per i quali spetta un'indennità pari al **30% della retribuzione**”.*

Si evidenzia che, come precisato nelle norme contrattuali sopra richiamate, nel caso di fruizione continuativa, i periodi di congedo di cui trattasi comprendono anche gli eventuali giorni festivi che ricadano all'interno degli stessi. Tale modalità di computo trova applicazione anche nel caso di fruizione frazionata ove i diversi periodi di assenza non siano intervallati dal ritorno al lavoro.

Quanto sopra ai fini di ogni opportuna informazione al personale interessato.

IL DIRETTORE CENTRALE
Volpe





CONAPO

SINDACATO AUTONOMO VIGILI DEL FUOCO

"nella nostra autonomia la Vostra sicurezza"

OBIETTIVO CO.NA.PO. 50% + 1

Segreteria Generale

Vico del Fiore, 21/23 - 54011 - Aulla
Tel. 0187-421814
e-mail: nazionale@conapo.it
sito internet www.conapo.it

Roma, 20 Marzo 2024

Prot. 38/24

Al Capo Dipartimento dei Vigili del Fuoco
del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile
Prefetto Renato FRANCESCHELLI

Al Capo del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco
Ing. Carlo DALL'OPPIO

Al Direttore Centrale per le Risorse Umane
Dipartimento dei Vigili del Fuoco, Socc. Pubblico e Dif. Civile
Prefetto Lucia VOLPE

Al Direttore Centrale per le Risorse Finanziarie
Dipartimento dei Vigili del Fuoco, Socc. Pubblico e Dif. Civile
Dott. Fabio ITALIA

All'Ufficio III – Relazioni Sindacali
Dipartimento dei Vigili del Fuoco, Socc. Pubblico e Dif. Civile
Dott.ssa Renata CASTRUCCI

e, p. c. Al Sottosegretario di Stato per l'Interno
On. Emanuele PRISCO

Oggetto: **Legge finanziaria 2024; modifiche all'istituto del congedo parentale per l'anno 2024.**


Richiesta di apposita circolare. SOLLECITO

Come [già richiesto lo scorso 23 febbraio](#) con la nota allegata rimasta priva di riscontro, si sollecitano gli interventi necessari per consentire la fruizione dell'istituto del congedo parentale così come modificato dalla Legge 30 dicembre 2023, n. 213.

Nell'evidenziare che in mancanza di tempestive disposizioni il personale interessato non potrà beneficiare del diritto in parola per l'anno in corso, si confida nella scrupolosa attenzione delle SS.LL.

Distinti saluti.

IL SEGRETARIO GENERALE
CONAPO Sindacato Autonomo VVF

Marco Piergallini




allegato n. 1



CONAPO

SINDACATO AUTONOMO VIGILI DEL FUOCO

"nella nostra autonomia la Vostra sicurezza"

OBIETTIVO CO.NA.PO. 50% + 1

Segreteria Generale

Vico del Fiore, 21/23 - 54011 - Aulla
Tel. 0187-421814
e-mail: nazionale@conapo.it
sito internet www.conapo.it

Roma, 23 Febbraio 2024

Prot. 19/24

Al Capo Dipartimento dei Vigili del Fuoco
del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile
Prefetto Renato FRANCESCHELLI

Al Capo del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco
Ing. Carlo DALL'OPPIO

Al Direttore Centrale per le Risorse Umane
Dipartimento dei Vigili del Fuoco, Socc. Pubblico e Dif. Civile
Prefetto Lucia VOLPE

Al Direttore Centrale per le Risorse Finanziarie
Dipartimento dei Vigili del Fuoco, Socc. Pubblico e Dif. Civile
Dott. Fabio ITALIA

All'Ufficio III – Relazioni Sindacali
Dipartimento dei Vigili del Fuoco, Socc. Pubblico e Dif. Civile
Dott.ssa Renata CASTRUCCI

e, p.c. Al Sottosegretario di Stato per l'Interno
On. Emanuele PRISCO

Oggetto: **Legge finanziaria 2024; modifiche all'istituto del congedo parentale per l'anno 2024.**
Richiesta di apposita circolare.

Nell'ambito delle disposizioni in materia di sostegno alle famiglie, l'articolo 1, comma 179, della legge di Bilancio 2024, ha introdotto un'importante novità in materia di congedi parentali.

La modifica riferita al D.lgs 26 marzo 2001, n. 151, Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità dispone, per i genitori che fruiscono del congedo parentale, **il riconoscimento di un'indennità in misura pari al 60% della retribuzione per un mese ulteriore al primo, da fruire entro il sesto anno di vita del bambino. La norma dispone inoltre che per il solo anno 2024, la misura dell'indennità è pari all'80% della retribuzione.**

Ciò premesso, considerato che l'indennità in parola nella misura dell'80% della retribuzione è circoscritta al solo anno 2024, **questa O.S. CONAPO chiede di emanare tempestivamente l'apposita circolare con le indicazioni necessarie per consentire ai nostri colleghi che si trovano nelle condizioni previste di usufruire del beneficio in discorso.**

Distinti saluti.

IL SEGRETARIO GENERALE
CONAPO Sindacato Autonomo VVF

Marco Piergallini
